



HAL
open science

Il procedimento per la rettificazione anagrafica del sesso per le persone transessuali nel diritto francese

Daniel Borrillo

► **To cite this version:**

Daniel Borrillo. Il procedimento per la rettificazione anagrafica del sesso per le persone transessuali nel diritto francese. 2025. <hal-05011294>

HAL Id: hal-05011294

<https://hal.science/hal-05011294v1>

Preprint submitted on 9 Apr 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Il procedimento per la rettificazione anagrafica del sesso per le persone transessuali nel diritto francese

Daniel Borrillo (CERSA CNRS PARIS II PARIS NANTERRE)

Introduzione

Quando il sesso biologico non corrispondeva al sesso psico-sociologico (genere), la legge francese tradizionalmente dava la precedenza alla realtà biologica. Inoltre, ai sensi dell'articolo 57 del Codice Civile, il sesso deve essere indicato sul certificato di nascita. In quanto attributo della personalità, il sesso era quindi considerato una questione di ordine pubblico e in conseguenza non disponibile per l'individuo.

In seguito alla condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), la giurisprudenza francese sulla transidentità si è spostata (non senza difficoltà) dalla “questione del sesso” alla “questione del genere”. In altre parole, l'identità sessuale ha gradualmente smesso di essere una realtà imposta agli individui ed è diventata una componente della loro vita privata. La tensione tra queste due concezioni (ordine pubblico/privacy) determinerà non solo l'azione dei giudici, ma anche l'evoluzione dei vari testi adottati in Francia.

Basandosi sul principio dell'indisponibilità dello status personale, i tribunali francesi sono stati a lungo sordi alle richieste delle persone transessuali e, anche se l'operazione di cambio di sesso era tollerata, veniva loro negata la rettifica degli atti di stato civile in nome dell'ordine pubblico. La Corte di Cassazione ha ritenuto fino al 1991 che *“il transessualismo, anche se riconosciuto dal punto di vista medico, non può essere analizzato come un vero e proprio cambiamento di sesso, in quanto il transessuale, pur avendo perso alcune caratteristiche del suo sesso originario, non ha acquisito quelle del sesso opposto”* (Ass. plen, 31 maggio 1991, n. 90-20105).

Tuttavia, come abbiamo indicato, questo rifiuto di abbinare i documenti d'identità al sesso dichiarato è stato considerato dalla CEDU (*Botella v France*, 25/03/1992) come contrario al rispetto del diritto alla vita privata, costringendo così a un'inversione di tendenza della giurisprudenza francese.

Radicati in una visione statutaria del sesso come realtà biologica stabile, i tribunali francesi erano epistemologicamente incapaci di cogliere il problema sollevato dalla controversia sulla transidentità. Inoltre, ha adottato una categoria psichiatrica: la disforia di genere.

La transidentità può essere definita come la sensazione di appartenere al sesso opposto a quello assegnato alla nascita o, quanto meno, di non conformarsi ad esso. Mentre l'intersessualità è una questione di biologia, con variazioni fisiche delle caratteristiche sessuali (genotipiche, endocrine, fenotipiche, ecc.), la transidentità è una questione di identità di genere, cioè la percezione personale di sé come maschio, femmina o altro (psicologico, culturale e sociale).

Quando c'è una discrepanza tra gli aspetti biologici e psico-sociologici del sesso, alcune persone si trovano in una situazione di “disturbo” dell'identità. In Francia, dal 2010, la transessualità non è più considerata una condizione psichiatrica. Il decreto n. 2010-125 dell'8 febbraio 2010 specifica che questi “disturbi” devono essere eliminati dall'articolo del Codice di sicurezza sociale relativo alle condizioni psichiatriche di lunga durata, il che significa implicitamente che i transessuali saranno d'ora in poi trattati nell'ambito del regime delle malattie di lunga durata.

Identità di genere e identificazione

In Francia, per stato civile si intende l'insieme degli atti e dei registri ufficiali utilizzati per certificare l'identità e lo status di una persona (nascita, matrimonio, morte, filiazione, ecc.). È disciplinato dal Codice civile ed è gestito dai municipi dal 1792.

Ai sensi dell'articolo 57 del Codice civile, l'atto di nascita deve indicare il sesso del bambino. Le procedure per il cambio del nome o dei nomi e la menzione del genere negli atti di stato civile sono organizzate dalla legge n° 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla *modernizzazione della giustizia nel XXI secolo*.

D'ora in poi, il fatto di non essersi sottoposti a trattamenti medici, interventi chirurgici o sterilizzazioni non potrà più essere un motivo di rifiuto dell'accoglimento della domanda.

a) Cambio di nome sottratto ai tribunali

In Francia, il cambio di nome fa parte del processo di cambiamento di sesso, in quanto il giudice deve verificare che la persona che richiede il cambio di sesso “dimostri un numero sufficiente di fatti”, tra cui il fatto di “aver ottenuto un cambio di nome che corrisponda al sesso rivendicato”. In passato, il cambio di cognome sul certificato di nascita di una persona era da tempo subordinato al cambio di sesso, ma ora, pur non essendo una condizione necessaria, costituisce un fatto decisivo in grado di dimostrare che il richiedente è ben conosciuto e agisce come una persona del sesso “dichiarato”. D'ora in poi, il fatto che il richiedente abbia precedentemente ottenuto dall'ufficiale di stato civile una modifica del proprio atto di nascita a favore di un nuovo nome più in linea con il genere a cui dichiara di appartenere supporta la richiesta di cambio di sesso nello stato civile.

Dopo l'adozione della legge del 2016, la procedura di cambio del nome è stata demedicalizzata e qualsiasi persona può richiedere all'ufficiale di stato civile di cambiare il proprio nome di battesimo ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile. La circolare del 10 maggio 2017 del Ministero della Giustizia specifica i termini di questa procedura di cambio di nome (demedicalizzata e semplificata), con il richiedente che fornisce all'ufficiale di stato civile i documenti che giustificano il suo legittimo interesse a richiedere tale cambiamento. A titolo esemplificativo e senza condizioni cumulative, questi documenti possono riguardare l'infanzia o la

scuola del richiedente, oppure la sua vita professionale, personale o amministrativa. Aggiunge che i certificati dei professionisti della salute, che attestano in particolare le difficoltà incontrate dalla persona che porta un determinato nome, possono integrare utilmente la domanda “in alcuni casi specifici”, senza ulteriori precisazioni. Infine, fornisce una panoramica della giurisprudenza sull'interesse legittimo precedente alla legge del 2016: quando il motivo addotto è la “transessualità” del richiedente, la circolare afferma che, secondo la giurisprudenza, “un interesse legittimo a cambiare il nome è la volontà di adeguare il proprio aspetto fisico al proprio stato civile adottando un nuovo nome in linea con il proprio aspetto, indipendentemente dall'avvio di un procedimento di riassegnazione del sesso”. In applicazione di questa circolare del 2017, spetta quindi all'ufficiale di stato civile valutare se l'aspetto della persona corrisponde al nome maschile o femminile richiesto. In caso di dubbio, spetta al pubblico ministero a cui l'ufficiale di stato civile ha deferito la questione decidere se l'aspetto è maschile o femminile e, a seconda che l'aspetto sia o meno maschile o femminile, dare istruzioni per cambiare il nome di battesimo della persona. In caso di rifiuto, la questione deve essere deferita al tribunale.

b) Cambio di sesso in tribunale

L'istanza di modifica della designazione del sesso viene presentata davanti a un tribunale, secondo un quadro procedurale stabilito dalla legge del 2016. D'ora in poi, “qualsiasi persona maggiorenne o minorenni emancipata che dimostri con un numero sufficiente di fatti che l'iscrizione relativa al suo sesso nei registri dello stato civile non corrisponde al sesso in cui si presenta e in cui è conosciuta può ottenere la modifica di tale iscrizione” ai sensi del nuovo articolo 61-5 del Codice civile. Secondo questo testo, i fatti principali possono essere :

- 1° Si presenta pubblicamente come appartenente al sesso rivendicato;
- 2° Che è conosciuta dalla famiglia, dagli amici o dalla cerchia professionale come appartenente al sesso rivendicato;
- 3° Che abbia cambiato il proprio nome di battesimo per farlo corrispondere al sesso dichiarato.

La prova di questi fatti può essere fornita con qualsiasi mezzo, compresi certificati, fatture, screenshot, lettere di aziende che utilizzano il nome o il sesso dichiarato, ecc.

L'articolo 61-6 dello stesso codice specifica che “il fatto di non essersi sottoposti a trattamenti medici, interventi chirurgici o sterilizzazioni non può essere usato come motivo per rifiutare l'accoglimento della domanda”.

I fatti principali riguardano il possesso di status, l'aspetto sociale e, più precisamente, l'aspetto sociale scelto dalla persona.

Il primo fatto, che è chiaramente legato al *nomen*, è che la persona ha ottenuto un cambio di nome per corrispondere al sesso dichiarato, il che non dovrebbe porre alcuna difficoltà nella misura in cui la riforma ha reso il cambio di nome meno

una questione di competenza dei tribunali, basandosi solo sulla volontà della persona.

Il secondo è che la persona si presenti pubblicamente come appartenente al sesso rivendicato; questo si riferisce al comportamento adottato nella società (il *tractatus*). La persona deve quindi adottare un atteggiamento sociale (abbigliamento, atteggiamenti, linguaggio, ecc.) specifico del sesso rivendicato, il che sembra escludere qualsiasi atteggiamento androgino (ciò contribuisce a consolidare gli stereotipi di genere).

Il terzo fatto è che la persona è conosciuta dalla famiglia, dagli amici o dalla cerchia professionale come il sesso che dichiara di essere, riflettendo così la visione sociale della persona (*la fama*). Questo fatto è solitamente dimostrato da attestazioni di persone vicine alla persona, foto, ecc.

Non è necessario disporre di tutti e tre gli elementi, ma è sufficiente provare i “fatti principali”. Ad esempio, è previsto che il tribunale possa ordinare la modifica sia della designazione del sesso che dei nomi della persona. Il giudice può chiedere ulteriori dettagli, ma non può richiedere competenze mediche, anche se, in pratica, il richiedente propone trattamenti ormonali, vaginoplastica o altri interventi medici.

La decisione di cambiare il sesso e, se del caso, il nome della persona viene annotata a margine dell'atto di nascita (C. civ., art. 61-7, comma 1). È inoltre previsto, in deroga all'articolo 61-4, che il cambiamento di nome correlato alla decisione di cambiare sesso sia annotato a margine degli atti di stato civile del coniuge e dei figli solo con il loro consenso o con quello dei loro rappresentanti legali (C. civ., art. 61-7, comma 2).

La modifica dell'indicazione del sesso negli atti di stato civile non ha alcun effetto sulle obbligazioni assunte nei confronti di terzi o sulle filiazioni costituite prima di tale modifica, ai sensi dell'art. 61-8.

c) Rettificazione anagrafica del sesso per un minorene trans

Ai sensi dell'articolo 61-5 del Codice civile francese, solo un minore emancipato può chiedere la rettificazione anagrafica del sesso. Tuttavia, in una sentenza emessa il 25 gennaio 2022, la Corte d'appello di Chambéry ha stabilito, su consiglio del pubblico ministero, che vietare a un minorene non emancipato di cambiare il proprio sesso sullo stato civile, anche se soddisfa tutti i criteri stabiliti dall'articolo 61-5 del Codice civile, costituirebbe una violazione sproporzionata del suo diritto al rispetto della vita privata, come tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguardava un diciassettenne trans (FtH) che aveva cambiato nome e si stava sottoponendo a un trattamento ormonale con il consenso dei genitori. I genitori avevano dichiarato che il figlio era sempre stato attratto dalla mascolinità, che aveva affermato di voler cambiare il proprio corpo all'età di 7 anni e che si era percepito come maschio per diversi anni. I genitori hanno poi affermato che il figlio assumeva pubblicamente la sua identità, che era molto ben integrato

nell'ambiente scolastico, familiare e sociale e che tutti lo consideravano un ragazzo. Era anche in cura psichiatrica e aveva iniziato a prendere ormoni. Il bambino voleva cambiare sesso prima dei primi esami per il baccalauréat, poiché il diploma avrebbe riportato il suo sesso e lo avrebbe seguito per tutta l'istruzione superiore. La richiesta di cambio di sesso che aveva presentato all'età di sedici anni (tramite i genitori) al tribunale giudiziario di Chambéry è stata respinta in quanto la legge non prevedeva tale cambiamento per i minori non emancipati.

A differenza del tribunale di primo grado, la Corte d'appello non si è limitata a una lettura letterale (restrittiva) della legge e ha esaminato la proporzionalità del divieto di cambiare sesso per il richiedente quando era ancora minorenne.

Secondo la Corte, l'interferenza sproporzionata nella vita privata del minore causata dalla mancata modifica del suo sesso nello stato civile ha portato a una discrepanza tra il suo stato civile, il suo aspetto e il suo comportamento sociale. Oltre alle difficoltà quotidiane associate a questa discrepanza, si è sostenuto che il mancato cambio di sesso del minore appena diventato minorenne avrebbe potuto avere effetti dannosi a lungo termine per il richiedente. Nonostante il cambiamento del nome, il suo sesso sarebbe ancora apparso sui diplomi e su altri documenti che lo avrebbero seguito per tutta la vita.

Il primo elemento del controllo di proporzionalità preso in considerazione dal tribunale è stata l'età del minore (17 anni e mezzo), il che potrebbe far pensare che i giudici abbiano previsto il fatto che un rifiuto della domanda avrebbe semplicemente significato che il giovane avrebbe dovuto ripresentare la domanda qualche mese dopo. Il tribunale ha poi sottolineato la coerenza dei passi compiuti nell'arco di diversi anni, in particolare la modifica del nome di battesimo e il follow-up medico e psicologico. L'azione congiunta dei due genitori a sostegno della domanda del figlio è stata poi ripresa, non come fattore di ammissibilità della domanda, ma come elemento del controllo di proporzionalità, contribuendo a dimostrare la coerenza del background del richiedente. Rilevando che il ricorrente si presentava inequivocabilmente come uomo, la Corte ha concluso che, nel caso di specie, imporgli il divieto di modificare il proprio stato civile avrebbe costituito un'ingerenza sproporzionata nel rispetto della sua vita privata, tutelata dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In questo caso, la Corte ha ripreso l'argomento della menzione del sesso sui diplomi come elemento per valutare le conseguenze sproporzionate per il ricorrente di una dichiarazione di inammissibilità della sua domanda solo a causa della sua minoranza. Ha quindi ordinato la modifica richiesta.

d) Registrazione di uno status “neutro” dal punto di vista del sesso

In Francia, la legislazione vigente non consente di registrare nei registri di stato civile una designazione “neutra rispetto al genere”. La Corte di Cassazione ha confermato questa posizione nel 2017, affermando che la legge francese prevede solo indicazioni “maschili” o “femminili”. Il 31 gennaio 2023, la CEDU si è pronunciata sul caso; con sei voti contro uno, ha deciso che la Francia non ha

violato l'obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione, della persona intersessuale che chiedeva tale annotazione sul suo certificato di nascita.

Il caso ha avuto inizio il 12 gennaio 2015, quando la ricorrente ha chiesto al *Tribunal de Grande Instance* di Tours di cambiare il suo genere da “maschio” a “neutro”, o in alternativa “intersessuale”, sul suo certificato di nascita. A sostegno della sua richiesta, ha prodotto una serie di certificati medici che attestano la sua condizione di intersessuale. Il 20 agosto 2015, il Tribunale di Tours ha ordinato la modifica richiesta ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (tutela della privacy). Il pubblico ministero ha presentato ricorso contro la sentenza, che è stata annullata il 22 marzo 2016 per la Corte d'appello di Orléans. Secondo i giudici della Corte d'appello, la legislazione francese non prevede in alcun modo la possibilità di inserire la dicitura “sesso neutro” sul certificato di nascita della persona. Hanno ritenuto che il rifiuto di autorizzare una tale annotazione negli atti di stato civile non fosse sproporzionato e che rappresentasse un giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di coerenza del sistema di stato civile francese e, dall'altro, il diritto di ogni individuo al rispetto della propria identità sessuale e della propria vita privata. La Corte d'appello ha sottolineato che si trattava di un dibattito fondamentale per la società, date le implicazioni per il diritto di famiglia, la filiazione e la procreazione. Respinta dalla Corte d'appello, la sentenza è stata ugualmente respinta dalla Corte di cassazione, che ha stabilito che “la legge francese non consente di inserire negli atti di stato civile l'indicazione di un sesso diverso da quello maschile o femminile”. Da un lato, giustifica il principio della binarietà dei sessi: “la dualità delle indicazioni relative al sesso negli atti di stato civile persegue uno scopo legittimo in quanto necessario all'organizzazione sociale e giuridica, di cui è un elemento fondante”. D'altro canto, la Corte d'appello, “avendo constatato che [il ricorrente] aveva, agli occhi dei terzi, l'aspetto e il comportamento sociale di una persona di sesso maschile (...)”, ha potuto dedurre (...) che l'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata non era sproporzionata alla luce della finalità legittima perseguita”.

Dopo aver esaurito le vie di ricorso interno, il ricorrente ha presentato ricorso alla CEDU, lamentando una violazione dell'articolo 8 della Convenzione: in quanto persona intersessuale, lamentava che i tribunali nazionali avevano respinto la sua richiesta di essere registrato come avente un sesso “neutro” o “intersessuale”.

La Corte “ritiene di dover dare prova di moderazione in questo caso”. Ha poi sottolineato gli effetti che la constatazione di una violazione dell'articolo 8 avrebbe per la Francia, che “sarebbe tenuta, in virtù degli obblighi derivanti dall'articolo 46 della Convenzione, a modificare di conseguenza il proprio diritto interno”. Su queste questioni, che sono una questione di scelta della società, la Corte sottolinea che “occorre attribuire particolare importanza al ruolo del decisore nazionale”. Per questo motivo, ha deciso di lasciare “allo Stato il compito di determinare la rapidità e la misura con cui rispondere alle domande di stato

civile delle persone intersessuali come la ricorrente, tenendo in debito conto la difficile situazione in cui si trovano per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, in particolare a causa della mancata corrispondenza tra il quadro giuridico e la loro realtà biologica”.

Infine, anche se questo ci allontana un po' dall'argomento del nostro documento, va notato che la situazione delle persone intersessuali è stata riformata dalla legge sulla bioetica n° 2021-1017 del 2 agosto 2021, integrata da un decreto del 15 novembre 2022 (JO 17 Nov.) che stabilisce il quadro per la cura dei bambini intersessuali. L'articolo 57 del Codice civile ora stabilisce che “se è impossibile dal punto di vista medico determinare il sesso del bambino il giorno della redazione dell'atto di nascita, il pubblico ministero può autorizzare l'ufficiale di stato civile a non inserire immediatamente il sesso nell'atto di nascita”.